CITTA' DI NIZZA MONFERRATO

(PROVINCIA DI ASTI)

ORIGINALE

Reg. Gen N. 645
Del 13-08-2026

SETTORE V

POLIZIA LOCALE

Determinazione n. 74

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEL MERCATINO MENSILE DELL'ANTIQUARIATO, DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2026 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che :

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 205 del 29.12.2022 è stata indicata l'opportunità di affidare in concessione a soggetti terzi la gestione dei servizi attinenti all'organizzazione del Mercatino mensile dell'antiquariato e delle cose usate e da collezione, fornendo le linee di indirizzo per la predisposizione della procedura di selezione finalizzata all'individuazione di soggetto cui affidare, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico del Comune, la gestione operativa del mercatino per il prossimo triennio;
- che con la stessa Deliberazione al punto 5) veniva deliberato di rideterminare i costi di partecipazione massimi applicabili dal gestore a carico degli operatori, quale rimborso delle spese di gestione ed utilizzazione dei posteggi, come segue:

• Operatori professionali/non professionali per partecipazione saltuaria (singola giornata): € 28,70 (Iva esclusa), oltre Cosap € 5,00, pari a complessivi € 40,00;

• Operatori professionali/non professionali per partecipazione con formula in "abbonamento" quadrimestrale: € 82,00 (Iva esclusa), oltre Cosap € 20,00, pari a complessivi € 120,00.

- con la Determinazione N° 133 del 18.02.2023 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione a terzi dell'organizzazione, gestione e promozione della manifestazione mercatale denominata "Mercatino dell'Antiquariato e della cose usate e da collezione" per il periodo 2023/2026 approvando il Capitolato prestazionale ed i criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica;
- con la Determinazione n. 06 del 24/02/2023 della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione collinare Vigne e Vini sono stati approvati gli atti di gara e l'espletamento della stessa tramite la piattaforma telematica "TuttoGare";
- con Determinazione N° 568 in data 02.08.2023 del Responsabile del V Settore, a seguito di

procedura di gara, è stata aggiudicata, in via definitiva, alla Ditta IL MERCATINO SRL la gestione operativa del Mercatino mensile dell'antiquariato per il periodo 2023/2026;
- che con scrittura privata autenticata sottoscritta in data 17 ottobre 2023 e registrata con Rep. Comunale n. 6878, veniva formalizzato l'atto di Convenzione per l'affidamento della gestione operativa del mercatino dell'antiquariato e delle cose usate e da collezione – Periodo 2023/2026.
- che con successiva scrittura privata Repertorio n. 6883 in data 30/11/2023 registrata all'Agenzia delle Entrate in data 01/12/2023, veniva fatta rettifica formale di errore materiale nell'art. 11 "Costi di partecipazione e tributi" del Contratto Rep. 6878 ove alla voce "OPERATORI PROFESSIONALI O NON PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE CON FORMULA ABBONAMENTO QUADRIMESTRALE" nella casella TOTALE al rigo "COSTO PER GESTIONE veniva indicato l'importo di € 102,00 anziché € 120,00;
- che entro la scadenza del contratto prevista ad Agosto 2026 non è possibile a livello di uffici di attivare e completare le procedure di gara per addivenire ad un nuovo affidamento;
- che il gestore – società "Il MERCATINO SRL" oltre alla gestione del mercatino mensile, si impegna anche a organizzare diversi eventi collaterali con mostre-mercato tematiche straordinarie;
- che per ovvie ragioni organizzative anche per l'anno in corso ha dovuto programmare in calendario con largo anticipo gli eventi straordinari al fine di garantirne lo svolgimento nel periodo agosto/dicembre;

Considerato che il contratto di concessione per l'organizzazione, la gestione e la promozione del Mercatino mensile dell'Antiquariato, delle cose usate e da collezione giungerà a naturale scadenza nel mese di agosto 2026 e che l'Amministrazione comunale intende procedere all'individuazione di un nuovo concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta comunale n° 126 in data 06/08/2026 sono state definite ed approvate le linee di indirizzo per la predisposizione della procedura di selezione finalizzata al reperimento di soggetto terzo cui affidare, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico del Comune, la gestione operativa del Mercatino;

Dato atto che, per la complessità dell'attività istruttoria connessa alla predisposizione della documentazione di gara, alla definizione delle condizioni della futura concessione e agli adempimenti connessi all'espletamento della procedura di affidamento, non risulta oggettivamente possibile addivenire all'attivazione e conclusione della nuova procedura entro la scadenza del contratto in essere;

Rilevato che il Mercatino dell'Antiquariato costituisce una manifestazione di consolidata rilevanza per il Comune di Nizza Monferrato, rappresentando un'iniziativa di interesse pubblico sotto il profilo turistico, culturale, commerciale e di valorizzazione del centro storico, con ricadute positive sull'economia locale e sulla promozione del territorio;

Preso atto che il concessionario uscente ha già programmato, d'intesa con l'Amministrazione comunale, gli eventi collaterali e le manifestazioni straordinarie da svolgersi nel periodo agosto-dicembre 2026, assumendo conseguentemente impegni organizzativi nei confronti degli operatori economici, degli espositori e dei soggetti coinvolti che hanno necessità di conoscere con congruo anticipo il calendario e le modalità di partecipazione;

Considerato che l'interruzione del servizio determinerebbe un grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, comportando la sospensione di una manifestazione di rilevanza consolidata, con ripercussioni sull'attività economica degli operatori partecipanti, sull'organizzazione degli eventi già programmati e sull'immagine turistica della Città;

Richiamato l'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che, *"in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo ovvero un grave danno all'interesse pubblico che la prestazione è destinata a soddisfare, fermo restando l'obbligo di esecuzione alle medesime condizioni contrattuali";*

Dato atto che ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti previsti dalla citata disposizione normativa, in quanto:

- la proroga riveste carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale;
- la stessa è limitata al tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di affidamento;
- non determina alcun rinnovo del contratto né l'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale;
- non comporta modifiche delle condizioni economiche e negoziali vigenti;
- risulta indispensabile per garantire la continuità di un servizio di interesse pubblico;

Richiamati, altresì, gli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, che impongono alle stazioni appaltanti di perseguire il principio del risultato, di operare secondo il principio della fiducia e di garantire l'accesso al mercato, principi che devono essere contemperati con l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la regolare erogazione dei servizi pubblici;

Richiamato altresì l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'Allegato I.2 concernente il Responsabile Unico del Progetto (RUP);

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la proroga tecnica costituisce un istituto di carattere eccezionale, utilizzabile esclusivamente per assicurare il passaggio tra un contratto in scadenza e il nuovo affidamento, senza soluzione di continuità nell'erogazione del servizio, e non può essere utilizzata quale strumento ordinario di gestione né quale modalità di rinnovo del contratto. In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che la proroga tecnica è ammissibile solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura e non può tradursi in un indebito differimento dell'apertura del mercato alla concorrenza.

Richiamati, inoltre, gli orientamenti dell'ANAC, secondo cui la proroga tecnica costituisce misura del tutto eccezionale e residuale, ammissibile esclusivamente in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara e purché sia rigorosamente limitata al tempo necessario per individuare il nuovo contraente, permanendo l'obbligo di esecuzione del contratto alle medesime condizioni economiche e contrattuali originarie;

Dato atto che il concessionario ha regolarmente eseguito il contratto e che la manifestazione costituisce evento di rilevante interesse turistico, culturale, commerciale e di valorizzazione del centro storico;

Valutato quindi che nel caso di specie ricorrano i presupposti di legge per disporre la proroga tecnica, senza alterazione dell'equilibrio economico del rapporto e senza configurare un nuovo affidamento;

Ritenuto, pertanto, che la proroga tecnica del contratto in essere fino al 31 dicembre 2026 costituisca misura conforme ai principi di necessità, proporzionalità, continuità dell'azione amministrativa e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, risultando indispensabile per evitare l'interruzione di un servizio di rilevante interesse pubblico nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento.

Viste:

• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15.12.2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 15.12.2025, con cui è stato approvato il bilancio di previsione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2026 e di competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
• la deliberazione di Giunta comunale nr. 207 del 18.12.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge, che affida al Responsabile del Servizio Vigilanza anche gli adempimenti di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche, fiere e mercati;

Assunte le funzioni di Responsabile del V Settore Comunale – Polizia Locale conferite al sottoscritto con Decreto sindacale n.13 del 29.12.2025;

Dato atto della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a seguito dell'attribuzione da parte del Sindaco delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che la presente comporta l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012;

Ritenuto:
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: regolarità dell'azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- di esprimere, ai sensi del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge in data 07/12/2012 n. 213, l'allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza del seguente atto amministrativo.

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente determinazione;

Dato atto che la presente proposta di determina non comporta impegno di spesa o variazione della spesa stessa e pertanto non deve riportare l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c.4 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di richiamare** integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di disporre**, ai sensi dell'art.120, comma 11, del D.Lgs.36/2023, la proroga tecnica del contratto Rep. n.6878 del 17 ottobre 2023 stipulato con la società IL MERCATINO S.r.l. avente sede legale a Nizza Monferrato in Piazza Marconi, 8 - Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 01524410055 fino al 31 dicembre 2026, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento della nuova concessione;
2. **Di dare atto** che la proroga tecnica del contratto in oggetto, si rende opportuna e necessaria, in considerazione dei seguenti presupposti eccezionali:
- limitata disponibilità di figure professionali adeguate all'espletamento degli appalti; necessità che il servizio di organizzazione, promozione e gestione del mercatino mensile dell'antiquariato, sia garantito senza alcuna interruzione;
- necessità di assicurare il servizio nelle more di reperimento, con procedure già avviate, di un nuovo contraente;
3. **Di dare atto** che la proroga è disposta alle medesime condizioni economiche, tariffarie e

contrattuali previste dal contratto in essere e non costituisce rinnovo né nuovo affidamento;
4. **Di dare atto** che permane l'obbligo dell'Amministrazione di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di scelta del nuovo concessionario;
3. **Di dare atto** che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole di cui al contratto principale e che, in virtù della prosecuzione del servizio, vengono mantenute le stesse condizioni tariffarie in essere ad Agosto 2026 applicabili dal gestore ai partecipanti quale ristoro delle spese di gestione;
4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **Di confermare** quale Responsabile Unico del Progetto il Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.36/2023;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;
5. **Di adempiere**, con l'esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 26 e art.37 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 modificati dal D.lgs. 97/2016, dando atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, verranno pubblicati sull'Albo online del Comune di Nizza Monferrato e sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente".
6. **Che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SILLANO SILVANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa